Anno 2021 Determinazione n. 91

OGGETTO:

Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per l'affidamento diretto del servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione, ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, da svolgere presso l'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna" per la durata di due anni (03 giugno 2021 – 03 giugno 2023) - CIG Z7E31AA34D

IL DIRETTORE

VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" come "…ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio […], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";

VISTA

la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165*";

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la "*Semplificazione delle attività degli enti*

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO

lo "Statuto" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "coordina … le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale";

VISTO

il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "…coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale";

VISTO

il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, "Integrazione al regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale" n. 100/05, pubblicato in GU Serie generale n. 31 del 07-02-2006;

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11 che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone tra l'altro che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale";

VISTO

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l'articolo 7 che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...";
- "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";
- "fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTO

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:
- "i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- "ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";
- "non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli";

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo "*Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione*";

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTO

in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "rubrica" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in "Codice dei Contratti Pubblici", in luogo di "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTO

l'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "*Codice di Contratti Pubblici*", e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:

- "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

VISTO

l'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "*Codice dei Contratti Pubblici*", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

VISTO

l'articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

VISTO

l'articolo 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "*Codice dei Contratti Pubblici*", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte

dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

VISTO

l'articolo 1, comma 120, della Legge 30 dicembre 2018, numero 145, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021*" il quale ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, **innalzando a 5.000,00 euro la soglia di spesa al di sotto della quale è consentito derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico**:

VISTO

il Decreto 25 novembre 2016, numero 218, contenente disposizioni in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124" ed, in particolare, l'articolo 10, il quale stabilisce, al comma 3, che "le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca" e al comma 4 che "per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50";

VISTO

il Decreto Legge del 18 aprile 2019, numero 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2020 numero 55;

VISTO

- il Decreto Legge del 29 ottobre 2019, numero 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 numero 159, ed in particolare l'art. 4 che prevede:
- "1. <u>Non si applicano</u> alle università statali, <u>agli enti pubblici di ricerca</u> e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per <u>l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca</u>, trasferimento tecnologico e terza missione:
 - a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica:
 - b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività."

VISTA

la Legge del 19 dicembre 2019, numero 157, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

VISTA

la Legge del 27 dicembre 2019, numero 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO

il Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" ed, in particolare, l'art. 128 "Nomina esperto di radioprotezione";

VISTO

il Decreto Legge 16 luglio 2020 numero 76, contenente "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 numero 120;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2020, numero 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata in GU Serie Generale numero 322 del 30 dicembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 26 gennaio 2018, numero 18, con la quale le funzioni proprie del "Datore di lavoro" in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, come individuate e specificate dall'articolo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modificazioni e integrazioni, emanato in "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", sono state delegate, con le modalità definite dall'articolo 16 del medesimo Decreto Legislativo, dal "Direttore Generale" ai Direttori pro-tempore delle "Strutture di Ricerca" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica";

ATTESO

che la "delega di funzioni" di cui alla Determinazione del Direttore Generale del 26 gennaio 2018, numero 18, sopra citata, è stata accettata espressamente dal Dottore Andrea **COMASTRI**, in qualità di Direttore pro-tempore dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", in data 29 gennaio 2018, con nota trasmessa alla Direzione Generale registrata al protocollo in data 29 gennaio 2018, con numero 78;

VISTO

il Decreto del Presidente dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" del 30 dicembre 2020, numero 14, con il quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato quale Direttore dell'"*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*";

VISTA

la Determina del Direttore Generale dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" del 30 dicembre 2020, numero 188, con la quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato Direttore dell'"*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*", a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*";

ATTESO

che presso l'"*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*", viene svolta attività di ricerca che si esplica anche mediante il ricorso a strumentazione e analisi che prevedono l'utilizzo di radiazioni ionizzanti;

RAVVISATA

la necessità di garantire la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti a mezzo di un "Esperto di Radioprotezione", così come previsto dall'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, che regolamenta la detenzione e l'utilizzo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, ricorrendo ad un operatore economico idoneo;

CONSIDERATO

che la società **NUCLEAR SERVICE SAS** è l'attuale affidatario e gestore, fino al 02 giugno 2021, del servizio in oggetto, come risulta dell'ordine di acquisto numero 7/325 del 03 giugno 2019 e dal relativo allegato tecnico;

PRESO ATTO

che la citata società non sarà più in grado di ottemperare agli adempimenti previsti causa rimodulazione del proprio carico di lavoro e che, di conseguenza, sarà necessario espletare una nuova procedura di affidamento;

ACCERTATA

la carenza di professionalità interne all'"Istituto Nazionale di Astrofisica", in possesso della specifica professionalità richiesta per lo svolgimento del servizio di sorveglianza fisica della radioprotezione e disponibili all'incarico, a seguito di "Indagine per l'individuazione di professionalità interne allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'espletamento del "Servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione" ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, e successive modifiche ed integrazioni, presso lo "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", per la durata di due anni", avviata con nota inviata alla Direzione Generale, ai Direttori e ai Responsabili Amministrativi delle Strutture di Ricerca dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" in data 13 aprile 2021, protocollo numero 413, e andata deserta,;

VISTA

la "Richiesta di acquisizione di beni o servizi", presentata in data 29 aprile 2021 dalla Signora Filomena SCHIAVONE, in qualità di Responsabile della gestione della "Banca Sorgenti, della Dosimetria e della Camera Bianca" all'interno del Servizio di Staff "Laboratori e infrastrutture tecnologiche", relativa al servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101 presso l'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna" per la durata di due anni (03 giugno 2021 – 03 giugno 2023);

ATTESO

che, come da richiamata richiesta di acquisto, il servizio di sorveglianza della radioprotezione in argomento è da ritenersi "funzionalmente destinato alla ricerca", ai sensi dell'articolo 10 del Decreto 25 novembre 2016, numero 218, in quanto necessario per il regolare svolgimento delle attività scientifiche e tecnologiche, che richiedono l'utilizzo di sorgenti radioattive, ospitate presso i laboratori dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio" nella sede all'interno dell'"Area della Ricerca CNR" e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di acquisizione dello stesso mediante gli strumenti di acquisto o di negoziazione predisposti dalla "Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni (Consip Spa)";

ATTESO

che, a seguito dei preventivi ricevuti, quello inviato dall'Operatore Economico U-SERIES SRL - offerta numero 264 del 23 aprile 2021 pari ad € 4.600,00 (euro quattromilaseicento,00) IVA esclusa - è considerato il più conveniente sia per ragioni economiche, sia per ragioni logistiche in quanto il citato Operatore possiede una sede in prossimità di quella dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna" e ciò facilita le relazioni ed i sopralluoghi;

VISTO

il "Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line" numero INAIL_26543623, valido fino al 08 luglio 2021, dal quale risulta che all'Operatore Economico **U-SERIES SRL**, è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VERIFICATO

che a carico all'Operatore Economico **U-SERIES SRL**, alla data del 11 maggio 2021, non risultano annotazioni nel "*Casellario delle imprese*", gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

VISTO

il "Documento di verifica di autocertificazione" numero PV4824079 del 11 maggio 2021 rilasciato telematicamente dal Registro imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), il quale attesta che l'Operatore Economico U-SERIES SRL è regolarmente iscritto alla CCIAA di Bologna per la categoria di attività oggetto del presente provvedimento;

ACQUISITO

il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso lo strumento del **DGUE** compilato e sottoscritto dall'Operatore Economico **U-SERIES SRL** in data 17 maggio 2021 e trasmesso a mezzo email istituzionale;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2020, numero 103, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" relativo all'Esercizio Finanziario 2021;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 10 del Decreto 25 novembre 2016, numero 218, all'affidamento diretto del servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione, ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, da svolgere presso l'*"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"* per la durata di due anni (03 giugno 2021 – 03 giugno 2023).

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento del servizio specificato nell'articolo 1 della presente Determinazione all'Operatore Economico **U-SERIES SRL** per un importo complessivo di € **4.600,00** (euro quattromilaseicento,00), al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), all'aliquota vigente, suddiviso come di seguito:

- 2021: € 2.300,00 (euro duemilatrecento,00)
- 2022: € 2.300,00 (euro duemilatrecento,00)

Articolo 3. Di individuare il "*Responsabile Unico del Procedimento*" per il servizio descritto all'articolo 1 della presente Determinazione, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modificazioni e integrazioni, nel Dottore **Andrea COMASTRI** in qualità di Direttore dell'"*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*".

Articolo 4. Di nominare "*Direttore dell'Esecuzione*" per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Determinazione, la Signora **Filomena SCHIAVONE**, in qualità di Responsabile della gestione della "*Banca Sorgenti, della Dosimetria e della Camera Bianca*" all'interno del Servizio di Staff "*Laboratori e infrastrutture tecnologiche*", ai sensi dell'articolo 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5. Di dare atto che l'impegno previsto per la relativa spesa stimata in € **5.612,00 (euro cinquemilaseicentododici,00)** ricade su più annualità del Bilancio Annuale di Previsione dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" ed, in particolare, la spesa relativa all'anno 2022, pari ad € **2.806,00 (euro duemilaottocentosei,00)**, verrà impegnata sul competente bilancio di previsione;

Articolo 6. Di autorizzare l'impegno della relativa spesa, stimata in € **5.612,00 (euro cinquemilaseicentododici,00)**, comprensiva dell'IVA, all'aliquota vigente, sul Centro di Responsabilità 1.13 "*OAS Bologna*", Codice Obiettivo Funzione 1.06.01 "*Funzionamento*", Capitolo di spesa 1.03.02.13.999.02 "*Altri servizi per prevenzione e sicurezza*" del Bilancio Annuale di Previsione dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" per l'Esercizio Finanziario 2021 e 2022.

Bologna, 27 maggio 2021

Il Direttore Dott. Andrea Comastri